

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 13 LUGLIO 2004

N. 88

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI SALVE (Lecce)

Statuto Comunale

Pag. 8210

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO (Foggia)

Integrazione Statuto Comunale

Pag. 8222

COMUNE DI TIGGIANO (Lecce)

Modifiche Statuto Comunale

Pag. 8223

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI SALVE (Lecce)

Statuto Comunale**STATUTO DEL
COMUNE DI SALVE****TITOLO PRIMO
PRINCIPI FONDAMENTALI****ART. 1
COMUNE DI SALVE**

Il Comune di Salve è ente esponenziale della collettività che vive nel suo territorio, ne cura gli interessi nel rispetto dei diritti garantiti in Costituzione.

2. Il Comune favorisce la cooperazione con gli altri enti locali e le istituzioni, secondo i principi costituzionali.

Il Comune, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Salve e con il suo gonfalone.

Il Comune di Salve ha una notevole vocazione turistica dettata dalla particolare morfologia del territorio e dalle naturali risorse presenti sullo stesso.

**ART. 2
PRINCIPIO DI
ADEGUAMENTO COSTITUZIONALE**

1. Il Comune adegua la propria attività ai principi fondamentali della Costituzione italiana.

2. L'autonomia del Comune è tutelata dalla Costituzione.

**ART. 3
PRINCIPIO DI AUTONOMIA**

1. Il Comune esercita la propria autonomia nel-

l'ambito della Costituzione e dei principi esplicitamente identificati dalle leggi dello Stato e della Regione Puglia.

2. In particolare, l'autonomia è riferita al Titolo Quinto della Costituzione italiana, nonché al T.U. degli enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e allo Statuto dei diritti del Contribuente contenuto nella Legge n. 212 del 2000.

**ART. 4
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'**

1. Il Comune di Salve opera nel rispetto della sussidiarietà.

2. Le attività dirette alla produzione di beni e di servizi sono espletate dal Comune ove non possano essere più adeguatamente svolte dai privati nell'esercizio della loro autonomia.

3. Gli oneri imposti ai privati devono essere contenuti nella misura indispensabile per il perseguimento degli interessi pubblici da tutelare.

**ART. 5
AZIONI POSITIVE**

Il Comune adotta azioni positive per tutelare i soggetti svantaggiati, in particolare nel conferimento delle cariche pubbliche e nell'erogazione dei servizi pubblici.

Il Comune promuove forme nuove di organizzazione del lavoro e del tempo libero.

**ART. 6
PRINCIPIO DI AUTOTUTELA**

1. L'attività amministrativa del Comune è informata alla realizzazione dei diritti dei cittadini, con la garanzia degli stessi anche attraverso gli strumenti dell'autotutela.

**ART. 7
RAPPORTI CON LE
ISTITUZIONI PUBBLICHE**

Il Comune di Salve favorisce la cooperazione con altre istituzioni pubbliche territoriali e funzio-

nali, nonché con l'Università degli Studi di Lecce, per l'attuazione di progetti di interesse comune e di formazione.

ART. 8
PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Salve valorizza il rapporto dei singoli e delle formazioni sociali nella gestione e nelle attività sul territorio.

ART. 9
SISTEMA NORMATIVO

1. Tutti i Regolamenti del Comune, compresi quelli previsti dalla legge, si adeguano, anche ai fini interpretativi, alle disposizioni ed ai principi del presente Statuto, oltre che ai principi espressamente indicati dalla legge.

2. Il Comune di Salve predispone la raccolta ufficiale delle norme statutarie e regolamentari.

3. La pubblicazione degli atti e delle norme del Comune è curata dal Segretario Comunale presso l'Albo Pretorio.

ART.10
SISTEMA ABROGATIVO

1. Le modificazioni, le integrazioni. l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei componenti.

2. Le proposte di abrogazione parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione delle nuove disposizioni normative, al fine di evitare lacune.

3. E' istituita, nei modi stabiliti dal Regolamento del Consiglio, una Commissione permanente per l'adeguamento dello Statuto ai principi di nuove leggi, al fine di predisporre le proposte di integrazione o abrogazione parziale.

4. Qualsiasi disposizione statutaria difforme da qualsiasi Regolamento del Comune, indipendentemente se precedente o meno al nuovo Statuto, prevale sempre e comunque sul Regolamento.

TITOLO SECONDO
RAPPORTI CON I CITTADINI
E PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 11
TITOLARI DEI DIRITTI
DI PARTECIPAZIONE

I diritti strumentali agli istituti di partecipazione del presente Titolo possono essere esercitati sia in forma associata sia da singoli cittadini, indipendentemente dalla residenza, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

ART. 12
FORME ASSOCIATIVE

1. Le forme associative di partecipazione sono disciplinate da apposito Regolamento di partecipazione, all'interno di un apposito Albo di pubblicazione.

2. L'Albo deve garantire la pubblicità dei fini, delle attività, della consistenza associativa, del bilancio, degli organi di rappresentanza.

3. L'iscrizione all'Albo consente alle associazioni di essere informate sulle attività del Comune, nelle forme disciplinate dal Regolamento di partecipazione.

4. Le associazioni iscritte all'Albo possono presentare istanze e proposte, nonché partecipare alle consultazioni popolari e agli organismi consultivi del Comune.

ART. 13
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Il Consiglio o la Giunta promuove, anche su richiesta delle associazioni di cui al precedente articolo, consultazioni della popolazione o di particolari settori di essa su programmi, iniziative e proposte di interesse locale.

Le procedure sono disciplinate dal Regolamento di partecipazione.

ART. 14
AZIONI POPOLARI,
PETIZIONI, INTERPELLO

1. L'azione popolare è esercitata nelle forme e nei limiti della legge.

2. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini o da almeno tre associazioni di cui al precedente art. 12, ha per oggetto qualsiasi questione di interesse della collettività del Comune ed è indirizzata in forma scritta al Sindaco, che la trasmette all'organo competente per il prosieguo, dandone comunicazione all'interessato.

4. L'interpello del contribuente può essere presentato in forma individuale o collettiva ed è indirizzato al Responsabile dell'Ufficio dei tributi, che dovrà rispondere nelle forme e nei modi indicati dall'art. 11 della Legge n. 212 del 2000.

ART. 15 REFERENDUM

1. Con la sottoscrizione di almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune sono proposti referendum a contenuto consultivo o abrogativo o propositivo.

2. Nessun referendum può essere indetto in materia di bilanci, imposte, tariffe, nomine e designazioni, gestione del personale, norme statutarie, diritti delle minoranze.

3. Il Sindaco, prima di indire il referendum, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità del Comitato di garanti eletto dal Consiglio comunale, con il voto favorevole di due terzi dei componenti.

4. Il Comitato di garanti è composto da due consiglieri eletti in rappresentanza della maggioranza e della minoranza, nonché dal Difensore civico.

5. Il Comitato dura in carica per tutto il mandato del Consiglio comunale.

6. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.

7. Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune nonché i cittadini residenti nel territorio del Comune.

ART. 16 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Il Comune di Salve applica direttamente la Legge 241 del 1990 e si adegua ai principi dello Statuto del Contribuente, di cui alla Legge 212 del 2000, per la piena realizzazione della partecipazione e dell'autotutela nell'esercizio dell'attività finanziaria e fiscale.

Il Comune riconosce il diritto di tutti a prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti, di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

ART. 17 DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Il Comune garantisce l'applicazione del principio di pubblicità dell'azione Amministrativa

L'attività è disciplinata dal Regolamento per l'accesso.

Tutti i documenti e tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge.

In tal caso, il diniego dovrà indicare esplicitamente per iscritto il riferimento legislativo di impedimento.

5. La pubblicità degli atti e dei documenti previsti dalla legge è assicurata nell'Albo pretorio, a cura del Segretario Comunale

6. Il Comune promuove anche forme di pubblicità degli atti attraverso l'informazione e la comunicazione.

TITOLO TERZO DIFENSORE CIVICO

ART. 18 FORMAZIONE DELL'ORGANO

1. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale integrato da tre rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'art. 12.

2. La elezione deve essere effettuata entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.

3. Il Difensore civico è eletto per tutta la durata del Consiglio comunale e non è immediatamente rieleggibile.

4. Per la sua elezione è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale. Se dopo il secondo scrutinio il risultato non è conseguito, è eletto colui che otterrà la maggioranza assoluta dei voti.

Può rivestire la carica di Difensore civico, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità ed ine-

leggibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali, colui che, indipendentemente dalla residenza, abbia acquisito significative esperienze nella pubblica amministrazione, con comprovate competenze tecnico-giuridiche.

L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

Il Difensore civico che intende candidarsi a Sindaco, Consigliere Comunale o altre cariche pubbliche comunali, deve dimettersi dall'incarico almeno 6 mesi dalla data delle elezioni.

8. Per l'individuazione dell'ufficio del Difensore civico, il Comune può in alternativa:

procedere secondo quanto disposto dai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 18 del presente statuto;

avvalersi di forme associate, o in convenzione, secondo termini e modalità concordate con gli altri Enti o Unioni di Comuni.

ART. 19 FUNZIONI

1. Il Difensore, d'ufficio o su richiesta di singoli o delle associazioni di cui all' art.12. verifica le ragioni di ritardi, carenze, omissioni, abusi dell'amministrazione comunale.

2. Al Difensore civico non può essere opposto alcun segreto, neppure d'ufficio.

3. Il Difensore civico riferisce sulle verifiche effettuate, alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Alla seduta consiliare partecipa l'istante o l'associazione che ha promosso l'iniziativa del Difensore, con diritto di parola e di replica verso i componenti del Consiglio e della Giunta.

5. Il dibattito in Consiglio comunale si chiude con la votazione di una mozione. che può essere presentata anche dallo stesso Difensore civico e può avere ad oggetto provvedimenti di autotutela degli uffici comunali interessati.

ART. 20 INDENNITA'

1. Al Difensore civico è attribuita l'indennità di funzione fissata dal Consiglio Comunale. in sede di approvazione del Bilancio annuale di previsione.

ART. 21 REVOCA

1. Il Difensore civico può essere revocato con delibera del Consiglio comunale, votata a maggioranza dei due terzi dei componenti.

TITOLO QUARTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 22 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, massimizzando la qualità del servizio e minimizzandone il costo a carico del contribuente.

2. Ai medesimi criteri qualitativi devono essere improntate le procedure di evidenza pubbliche, espletate per l'affidamento dei servizi.

ART. 23 DISCREZIONALITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale ha facoltà di assumere, con delibera a maggioranza semplice, un'attività che ritiene qualificabile come pubblico servizio, nel rispetto della legge, motivandola sulla base degli interessi della collettività e comparandola con altre esigenze dell'ente e con le risorse finanziarie disponibili.

ART. 24 SERVIZI PUBBLICI OFFERTI

1. Il Comune si impegna a garantire i seguenti servizi:

- trasporto alunni scuola materna (a richiesta);
- mensa alunni scuola materna (a richiesta);
- assistenza domiciliare agli anziani (a richiesta);
- illuminazione pubblica e impianti semaforici;
- impianti sportivi;
- impianti cimiteriali, illuminazione votiva;

- raccolta, conferimento e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- raccolta differenziata di carta, plastica, alluminio, pile esaurite e farmaci scaduti;
- mercati pubblici settimanali, stagionali e fiere;
- pubbliche affissioni;
- accertamento e riscossione tributi.

ART. 25
TUTELA DELL'UTENTE

1. Tutti i servizi offerti dal Comune devono garantire l'affidamento del cittadino utente ed essere improntati alla trasparenza dell'azione amministrativa.

2. I diritti dell'utente devono essere garantiti sia nel caso di gestione indiretta del servizio sta nel caso di gestione associata con altri Comuni.

3. Il Consiglio comunale adotta a maggioranza assoluta la Carta dei diritti dell'utente dei Servizi.

4. Le procedure concorsuali seguite per l'affidamento del servizio devono attestare la documentata garanzia dei diritti dell'Utente da parte dell'affidatario.

TITOLO QUINTO
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 26
DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e patrimoniali.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle leggi speciali che regolano la materia.

3. Il Comune adotta un regolamento per gestire ed utilizzare i beni comunali.

ART. 27
TRIBUTI COMUNALI

1. Nell'ambito della Costituzione, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tariffe.

ART. 28
ENTRATE DEL COMUNE

1. Le entrate del Comune sono costituite:

- a) da imposte proprie;
- b) da addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
- c) da tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) da trasferimenti erariali;
- e) da trasferimenti regionali;
- f) da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) da risorse per investimenti;
- h) da ulteriori eventuali entrate previste nel regolamento di contabilità;
- i) da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

2. Le entrate proprie sono rivolte a finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed a integrare la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. I trasferimenti erariali devono, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.

ART. 29
DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto di quanto dettato dallo Statuto dei diritti del Contribuente di cui alla Legge n.212/2000 ed in particolare per i tributi locali, adotta a maggioranza assoluta un apposito Regolamento per disciplinare aspetti procedurali ed organizzativi delle attività in materia di tributi locali, al fine di assicurare i diritti dei contribuenti.

2. Il regolamento dovrà individuare e disciplinare in particolare:

- modi, tempi e strumenti di informazione dei cittadino che siano idonei ad assicurare l'effettiva conoscenza di atti ed iniziative a lui destinate;
- attività, iniziative e strumenti di comunicazione a sostegno di contribuenti sprovvisti di conoscenze tributarie;
- procedure agevoli per semplificare gli adempimenti;
- procedure semplici e trasparenti, per favorire e risolvere le istanze di interpellato.

ART. 30
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2. Entro la data prevista dal Regolamento di contabilità, la Giunta propone al Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.

3. Il bilancio di previsione è corredato dal bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione Puglia, da una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale e dai documenti di cui all'art. 172 del D.Leg.vo n.267/2000.

4. Il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, fatte salve le eventuali proroghe disciplinate dalla legge.

5. I bilanci degli Enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e allegati ad esso.

6. Nel regolamento di contabilità vengono disciplinate le norme relative alla contabilità generale.

ART. 31
CONTO CONSUNTIVO

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione del collegio dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione.

5. I conti consuntivi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e allegati ad esso.

ART. 32
REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta, il Revisore dei conti, prescelto in conformità a quanto disposto dall'art. 234 del D.Leg.vo n. 267/2000.

2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento, al suo incarico.

3. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con diligenza del mandatario e rispondendo della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 33
NORMA TRANSITORIA

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Comune adegua le disposizioni del Regolamento di contabilità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4.

TITOLO SESTO
ORGANI DEL COMUNE

ART. 34
IDENTIFICAZIONE

Gli organi istituzionali del Comune sono:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) il Sindaco.

ART. 35
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è un organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale è affiancato da un Consiglio dei ragazzi, disciplinato dal Regolamento consiliare.

ART. 36
ELEZIONI E DURATA

1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.

2. La durata, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalle leggi.

3. Salvo il caso di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. La legge stabilisce i casi di scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 37
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio Comunale adotta la relativa deliberazione.

2. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

3. Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

4. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.

5. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti specificatamente dalla legge, dallo statuto e dal relativo regolamento.

6. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire nelle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.

7. Ogni lista che ha partecipato alle consultazioni elettorali ha diritto, indipendentemente dal numero di Consiglieri eletti, al capogruppo; nelle more della designazione dei Capi Gruppo questi sono individuati nei Consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

8. Tra i Consiglieri proclamati assume la qualifica di Consigliere Anziano colui che ha ottenuto più voti sommando a quelli di lista le relative preferenze.

9. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

ART. 38
CESSAZIONE DALLA CARICA
DI CONSIGLIERE

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2. I Consiglieri Comunali che non intervengono per cinque volte consecutive alle sedute consiliari, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco o il Presidente del Consiglio a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco o al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può essere superiore ai venti giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del regolamento interno, anche nel caso in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte

immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separata votazione, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga ove ricorrono i presupposti per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 del D.leg.vo n. 267/2000.

5. Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentate al protocollo del Comune, dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, comportano la cessazione dalla carica e lo scioglimento del Consiglio.

ART. 39 PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale neo- eletto, a maggioranza assoluta, decide l'istituzione del Presidente del Consiglio. Qualora detto organo viene istituito si procede all'elezione.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora alla prima votazione nessun Consigliere abbia raggiunto la predetta maggioranza si procede a nuova votazione nella stessa seduta e risulta eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

3. L'elezione del Vice-Presidente ha luogo con votazione separata subito dopo l'elezione del Presidente, secondo le modalità previste dai precedenti commi.

4. Il Presidente ed il Vice-Presidente restano in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice-Presidente, le funzioni saranno svolte dal Consigliere anziano.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. In particolare dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità

delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, uno della maggioranza e uno della minoranza, assicura l'ordine della seduta e la regolarità della discussione, può sospendere e sciogliere la seduta ed ordinare l'espulsione dall'aula dei Consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori e dell'attività del Consiglio.

7. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.

8. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri organi cui il Comune partecipa. Assicura, inoltre, una adeguata e tempestiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio.

9. Il Presidente entro il termine di trenta giorni dalla seduta di convalida degli eletti, è tenuto a riunire il Consiglio per la definizione dei criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

10. Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 gg e non oltre 30 gg. dalla sua presentazione al protocollo del Comune; ove respinta, potrà essere ripresentata non prima di tre mesi. La proposta è presentata al Segretario Comunale, che la trasmette entro 24 ore al Vice-Presidente, dandone contestuale comunicazione all'interessato ed al Sindaco.

11. La Giunta Comunale individua, con apposita deliberazione, la sede dell'ufficio ed assegna il personale e i mezzi necessari alla funzione del Presidente del Consiglio.

ART. 40 PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale, susseguente alle elezioni amministrative, è convocata e

presieduta dal Sindaco neo eletto entro il perentorio termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il Prefetto in via sostitutiva.

2. In tale seduta, il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, riceve la comunicazione della nomina dei componenti la Giunta Comunale.

3. Il Consiglio Comunale nella prima seduta elegge, tra i propri componenti, la Commissione Elettorale Comunale ai sensi dell' art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967. n.223.

4. Nella stessa seduta si procede alla eventuale istituzione ed elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio con le modalità previste nell' articolo precedente.

ART. 41 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data dell' avvenuto insediamento del Consiglio Comunale, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, non oltre il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco informa l'organo consiliare sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.

ART. 42 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco (in caso di istituzione del Presidente del Consiglio da quest'ultimo) che stabilisce l'ordine del giorno della seduta.

2. Ai fini della convocazione sono sessioni ordinarie le sedute in cui si discutono il conto consuntivo e il bilancio di previsione annuale e pluriennale. Tutte le altre sono straordinarie ed urgenti secondo le norme del regolamento consiliare.

3. Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria dal Sindaco (in caso di istituzione del Presidente del Consiglio da quest'ultimo). ovvero su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. In quest' ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.

4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno ventiquattro ore, garantendo l' apertura degli uffici per la consultazione degli atti.

ART. 43 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. Il quorum strutturale per la validità delle sedute consiliari non può essere inferiore alla metà, senza computare a tal fine il Sindaco, dei consiglieri assegnati per legge all'Ente.

2. Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in un altro giorno. per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento ai almeno quattro Consiglieri.

3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei volanti, salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

4. Le adunanze consiliari sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.

6. Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, i criteri di verifica del numero legale e il calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.

7. Alle sedute consiliari partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

ART. 44
SURROGAZIONE E SUPPLENZA
DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei Consigli Comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa., anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Nel caso di sospensione di un Consigliere, ai sensi dell'art. 59 del D. Leg.vo n.267/2000, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione del comma 1.

ART. 45
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il regolamento del Consiglio Comunale determina poteri, composizione e organizzazione delle commissioni consiliari permanenti, assicurando, in ogni caso, la presenza di tutti i gruppi consiliari nel rispetto della rappresentanza proporzionale.

2. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia viene attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Le commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio Comunale.

4. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente almeno la metà dei componenti.

5. Possono essere costituite commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

ART. 46
LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.

2. Esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione degli indirizzi generali.

ART. 47
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale e ai Responsabili dei servizi.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- c) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- d) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- e) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altro organo;
- f) autorizza la sottoscrizione degli accordi decentrati;
- g) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- h) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi

funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato. sentito il Direttore Generale:

- i) determina, sentiti i Revisori dei Conti, i misuratori e i moduli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- l) approva il PEG su proposta del Direttore Generale.

ART. 48

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, da un numero massimo di sei Assessori. di cui due massimo possono essere nominati all'esterno del Consiglio Comunale, tra persone che non siano state candidate nell'ultima competizione elettorale. Il Sindaco determinerà il numero nel rispetto del limite massimo prefissato.

2. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio e intervengono nella discussione ma non hanno diritto al voto.

3. Il Sindaco attribuisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di assicurare la sua sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.

ART. 49

NOMINA E PREROGATIVE

1. I componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva alla elezione.

2. Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

Il Sindaco non può nominare Assessore all'urbanistica o ai lavori pubblici e all'edilizia chi esercita, nel territorio comunale, la propria attività ~ edilizia privata e pubblica.

ART. 50

DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica per cinque anni e fino alla proclamazione del Sindaco successivo.

ART. 51

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1. Il voto contrario del Consiglio o della Giunta ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario Comunale. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e verrà nominato un Commissario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del D.Leg.vo n.267/2000.

ART. 52

IL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o delegate al Comune. Se non viene istituito il Presidente, il Consiglio è convocato dal Sindaco.

3. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

4. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco.

5. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Leg.vo n.267/2000 e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

8. Per i servizi di competenza pubblica attribuiti al Sindaco si rinvia a quanto previsto dall'art.54 del D.Leg.vo n.267/2000.

ART. 53

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di politica giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

ART. 54

GIURAMENTO E DISTINTIVO

1. Il Sindaco nella seduta consiliare, dopo la convalida degli eletti, presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

2. Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi sulla spalla destra.

ART. 55

DIMISSIONI E DECADENZA

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano

efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

TITOLO SETTIMO

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

ART. 56

PRINCIPI GENERALI

1. Le funzioni di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, l'attività gestionale spetta alla sfera burocratica.

2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e la semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi.

ART. 57

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La suddivisione organica delle funzioni in aree di attività, singole o accorpate, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per condurre ad unità l'indirizzo politico e l'attività burocratica, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatica che gestionale, garantendo, comunque, le finalità e gli obiettivi delineati dai contratti collettivi di lavoro in materia di organizzazione.

ART. 58
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato e revocato dal Sindaco con le modalità e criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario Comunale svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa agli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed, in particolare, alla Costituzione, alle leggi, al presente Statuto ed ai Regolamenti comunali.

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei -responsabili dei servizi e ne coordina l'attività salvo nel caso in cui, ai sensi delle vigenti norme e con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento, non sia stato nominato, previa apposita convenzione deliberata dai Consigli Comunali interessati, un Direttore Generale.

4. Il Sindaco, qualora non ritenga di nominare il Direttore Generale convenzionandosi con altri Enti, può conferire le relative funzioni al Segretario Comunale.

5. Il Segretario Comunale inoltre:

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e a curare la relativa verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'art 49. in relazione alle sue competenze, nel caso in cui L' Ente non abbia Responsabili dei servizi;
- c) roga tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell' interesse del Comune;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti e dal Sindaco.

ART. 59
IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione di Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

3. Il Direttore Generale predispose il piano esecutivo di gestione ed attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell' Ente.

4. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia con i Responsabili dei servizi che allo stesso tempo rispondono nell' esercizio delle funzioni loro assegnate.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla revoca. previa delibera di Giunta Comunale, nel caso in cui il Direttore Generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

ART. 60
RESPONSABILI
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Gli organi politici definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai Responsabili dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi politici di cui al precedente comma 1, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, senza derogare ai principi stabiliti dal D.leg.vo n. 267/2000.

3. Ai Responsabili dei servizi spetta l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
(Foggia)

Integrazione Statuto Comunale

CITTA' DI SAN NICANDRO GARGANICO
PROVINCIA DI FOGGIA

IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 19 DELL'8.6.2004 HA INTEGRATO LO STATUTO COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONI N. 83 DEL 25.10.1999 E N. 91 DEL 14.12.99, CON L'AGGIUNTA AL 4° COMMA DELL'ART. 11 DEL SEGUENTE PERIODO:

“Nelle manifestazioni pubbliche e nel cerimoniale, il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale della Città e il suo distintivo colore rosso attraversata al centro da una striscia bianca con lo stemma della Repubblica a sinistra e con lo stemma della Città di San Nicandro Garganico a destra e frangia dorata da portare a tracolla.”

Per cui il TESTO COMPLETO risulta il seguente:

art. 11 (Il presidente del Consiglio):

1) Il consiglio comunale è presieduto dal presidente del consiglio comunale.

2) Il presidente è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza, subito dopo la mediante votazione in forma palese per appello nominale ea maggioranza assoluta dei membri consiliari assegnati al comune. Se dopo due i votazioni nessun consigliere ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione risulta eletto colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti ove il risultato dovesse essere paritario si intende eletto il consigliere più anziano di età. Le stesse maggioranze sono richieste per la revoca del presidente.

3) Il presidente entra in carica immediatamente dopo la propria elezione e se presente assume la presidenza della seduta. Egli svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4) Il presidente per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura burocratica del comune. Sono attribuiti a questo ufficio poteri idonei a garantire e a tutelare le prerogative ed i diritti dei consiglieri ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze.

Nelle manifestazioni pubbliche e nel cerimoniale il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale della Città e il suo distintivo è rappresentato da una fascia di colore rosso attra-

versata al centro da una striscia bianca con lo stemma della Repubblica a sinistra e con lo stemma della Città di San Nicandro Garganico a destra e frangia dorata da portare a tracolla.

5) Alle sedute consiliari intervengono gli assessori, che hanno diritto di parola ma non di voto.

6) Il sindaco partecipa alle sedute consiliari con diritto di parola e di voto.

Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento ai sensi delle norme vigenti.

COMUNE DI TIGGIANO (Lecce)

Modifiche Statuto Comunale

COMUNE DI TIGGIANO

Provincia di Lecce

Modifiche allo Statuto Comunale approvato con atto C.C. nr. 37 del 29.11.2001 e pubblicato sul BUR nr 97 del 30.7.2002

STATUTO COMUNALE

Aggiornato con deliberazione C.C

nr. 5 del 2.4.2004

Art. 5: Albo Pretorio

il comma 3 è così sostituito:

3. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi detta norme intese ad individuare i soggetti competenti alla certificazione della avvenuta pubblicazione degli atti del Comune soggetti a pubblicità; la competenza è attribuita secondo criteri di efficacia ed efficienza ai Responsabili di Servizio ovvero al Segretario ovvero se costituito al Responsabile dell'apposita unità operativa dedicata.

Art. 7: Organi e Rappresentanza dell'Ente i commi 5 e 6 sono così riformulati:

5. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.

La rappresentanza in giudizio con i poteri di conciliare transigere rinunciare alle liti e agli atti e costituirsi o resistere in giudizio è esercitata dal Sindaco. Questi nella decisione si avvale delle valutazioni tecniche sulle ragioni della lite formalizzate dai Responsabili dei Servizi o Uffici competenti in materia e ove venga interessata l'attività di governo delle valutazioni politico-amministrative espresse dalla Giunta Comunale.

Il Sindaco promuove davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie.

6. Il conferimento degli incarichi legali spetta al Sindaco salvo quando l'incarico è riferibile all'attività di governo, nel qual caso compete alla Giunta Comunale.

Art. 12: Convocazione del Consiglio Comunale

i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono sostituiti con la decorrenza stabilita alla successiva lettera h, dal comma che segue:

3. Il funzionamento del Consiglio nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto è disciplinato dal relativo Regolamento approvato a maggioranza assoluta che deve prevedere in particolare le modalità e i termini per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle richieste per le modifiche a detto regolamento.

Il comma successivo viene conseguentemente rinumerato.

Art. 18: Attribuzioni di amministrazione

Il comma 1 - lett. h), dello Statuto è così riformulato:

“autorizza ad introdurre o a resistere ad una azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio secondo quanto previsto all'art. 7 comma 6 dello Statuto”

Art. 28: Competenze

Il comma 3, in materia di contenzioso lett. a) viene così riformulato

“Esprime le valutazioni politico-amministrative sulla costituzione in giudizio e conferisce gli inca-

richi legali nei casi previsti all'art. 7 commi 5 e 6 del presente Statuto.”

Art. 54: Funzioni del Segretario Comunale

Al comma 3° viene soppressa l'espressione

“o, in sua assenza al controllo dell'Organo regionale competente”.

Art. 55: Programmazione, Controlli e Attività Finanziaria

viene aggiunto il comma 7:

7. Al fine di attuare l'articolo 1 del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13 convertito in legge, aggiunta comunale nomina con propria deliberazione all'inizio di ogni mandato amministrativo entro 60 giorni dal proprio insediamento il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio nell'ipotesi di cui all'articolo 141 comma 2 del decreto legislativo 267/2000 scegliendolo tra i segretari comunali ovvero dirigenti e funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche se remunerato si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

Art. 56: Norme transitorie e finali

Al comma 3° viene soppresso l'inciso

“dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale.”

viene aggiunto il comma 4:

4. Sino all'approvazione del Regolamento sul funzionamento del Consiglio previsto all'art. 12, comma 3, continuano ad applicarsi in via transitoria i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto approvato con deliberazione C.C. nr. 37 del 29/11/2001.